

N. 01920/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02081/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anitrav Associazione nazionale imprese di trasporto viaggiatori, in persona del legale rappresentante p.t., Giulio Aloisi, Giuseppe Di Resta, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Armati, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via R. Grazioli Lante, 15;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalda Rocchi, con la quale domicilia in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura capitolina;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Associazione Tutela Legale Taxi, in persona del legale rappresentante p.t., e Alessandro Genovese, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nico Moravia e Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Bocca di Leone, 78;
Anar – Associazione nazionale autonoleggiatori di Roma, e Ivano Fascianelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nico Moravia, Marco Giustiniani e Arturo Grasso, con domicilio eletto lo studio dell'avv. Marco Giustiniani in Roma, Via Bocca di Leone, 78;

per l'annullamento

1) della deliberazione della Giunta capitolina del 30 dicembre 2014, n. 379, pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Roma dal 22.1.2015 al 5.2.2015, denominata "Modalità e procedure

per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni”;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato, anche di carattere generale, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto, oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell'ulteriore attività amministrativa;

nonché ancora, per l'annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:

- della deliberazione della Giunta Capitolina del 16 marzo 2015, n. 79, denominata “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 379 del 30.12.2014 – Modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Roma Capitale dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato, anche di carattere generale, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo, allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell'ulteriore attività amministrativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale e degli interventori ad opponendum;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Considerato che la delibera n. 79/2015, presenta taluni elementi di criticità, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, avuto in particolare riguardo:

- all'ampiezza del territorio in relazione al quale viene introdotto l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 5-bis della l. n.21 del 1992;

- all'impossibilità, non smentita dalla difesa capitolina, di ottemperare all'obbligo di comunicazione in tempo reale (ad es. attraverso *smartphone* o *tablet*);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], accoglie l'istanza cautelare di cui in premessa, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione capitolina a corrispondere alla parte ricorrente le spese della fase cautelare, che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori, se dovuti, come per legge.

Compensa le spese della fase cautelare nei confronti delle altre parti.

L'udienza pubblica per la trattazione del merito resta fissata all'8 luglio 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)